

CONVENZIONE

"bonus tariffa sociale"

richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica gas ed idrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 - Decreto-Legge 29 novembre 2008 n. 185

L'anno 2020 il giorno del mese di _____ in Bracigliano presso la casa comunale,

tra

Il Comune di Bracigliano, rappresentato dal Responsabile del Settore AA.GG. - Servizi Amministrativi, dott.ssa Maria Santaniello

e

il CAF con sede in via .:, C.F. e P.Iva
nella persona rappresentato dal sig.
..... nato a il, giusta
delega n..... con sede territoriale del CAF, in Bracigliano, CAP
84082 - in seguito denominato semplicemente CAF.

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che con D.l. 185/08 è stata introdotta una nuova misura sociale, definita nelle modalità applicative dall'Autorità per l'energia ed il Gas con la delibera ARG/gas 88/09, che ha esteso il diritto alla compensazione della spesa anche per la fornitura di gas naturale.
- che con Delibera 897/2017/Rlidr dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, del 21 dicembre 2017, con cui è stato approvato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus

sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati - TIBSI) che prevede la presentazione delle domande di ammissione al Bonus Sociale Idrico a partire dal 01.07.2018;

- che con Delibera 227/2018/R/Idr dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 5 aprile 2018, è stata integrata la suddetta delibera del 21 dicembre 2017, e sono state definite le modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale;
- con nota del Segretario Generale dell'ANCI con cui è stato comunicato che il bonus idrico potrà essere gestito tramite la piattaforma SGATE erogata da ANCI senza oneri economici da sostenere per la gestione informatica del processo di acquisizione ed inoltro delle richieste;
- che con la suddetta nota è stata espressa la possibilità, se il Comune di avvale dei CAF per la gestione del Bonus elettrico e gas, di poter estendere tale rapporto anche alla gestione del Bonus Idrico;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata, ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS *ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale* per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il ° cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza

assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

- che con delibera di G.C. n. 70 del 18/6/2020 è stato approvato lo schema di convenzione con i CAF aventi sede operativa in Bracigliano per assistenza cittadini accesso "Bonus Energia" - "Bonus Gas" e "Bonus Idrico".

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus energia - bonus gas - bonus idrico)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della

'presente convenzione e l'elenco;

- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema digestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite nell'allegato B).

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea al Comune entro 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Bracigliano rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono svolti dal CAF a titolo gratuito.

Art. 9

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal al 31 dicembre 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di BRACIGLIANO

Dott.ssa Maria Santaniello

per il CAF